



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti CAPITANERIA DI PORTO PORTOFERRAIO

ORDINANZA N. 118/2012

Applicazione del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti adottato di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare in data 2 marzo 2012 *"Disposizioni generali per limitare o vietare il transito delle navi mercantili per la protezione di aree sensibili nel mare territoriale"*

Il sottoscritto, Capo del Compartimento e del Circondario Marittimo di Portoferraio,

- VISTA** la Legge n. 1085 del 27/12/1977 "Ratifica ed esecuzione della convenzione sul Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare" (COLREG 72);
- VISTA** la Legge 31 dicembre 1982 n. 979 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTA** La Legge n. 394 del 6 dicembre 1991, Legge quadro sulle Aree protette;
- VISTO** il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n° 196 "Attuazione della Direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale", e successive modificazioni ed in particolare la definizione di "servizio di linea" resa dall'articolo 2, comma 1 del medesimo Decreto Legislativo;
- VISTO** il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti emanato di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 2 marzo 2012, pubblicato in G.U. serie generale n°56 del 7 marzo 2012, "Misure generali per limitare o vietare il transito delle navi mercantili finalizzate alla protezione di aree sensibili nel mare territoriale", con particolare riferimento all'articolo 1 che istituisce per le navi mercantili adibite al trasporto di merci e passeggeri, superiori alle 500 tonnellate di stazza lorda, il divieto di navigazione, ancoraggio e sosta nella fascia di mare che si estende per due miglia marine dai perimetri esterni dei parchi e delle aree protette nazionali, marini e costieri, e all'interno dei medesimi perimetri;
- VISTA** la normativa a carattere ambientale inerente il Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano e più in particolare:
- Il Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1996: "Istituzione dell'Ente Parco nazionale dell'Arcipelago Toscano" ed il relativo allegato "A" rubricato "Misure di salvaguardia del Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano";
 - il D.M. 19/12/97: "Individuazione di un'area di interesse naturalistico e apposizione di misure di salvaguardia per una fascia di mare intorno all'Isola di Pianosa";
 - il Decreto 05/04/1979: "Istituzione di una zona biologica per la foca monaca (Monachus) intorno all'Isola di Montecristo";
 - il Decreto 02/04/1981: "Modificazioni al Decreto Ministeriale 05/04/1979 concernente l'istituzione di una zona di tutela biologica a favore della foca monaca all'Isola di Montecristo";
 - il Decreto 01/09/1988: "Ampliamento della zona di tutela biologica attorno all'Isola di Montecristo";

VISTO il Decreto Ministeriale 29/07/2010 relativo alla disciplina del pilotaggio per il porto di Portoferraio;

VISTA la propria Ordinanza n° 147/2005 in data 27/10/05 recante la disciplina delle acque portuali e della rada del porto di Portoferraio;

TENUTO CONTO che l'art. 1 del D.M. 2 marzo 2012 riconosce a questa Autorità Marittima, ricorrendone i presupposti, la facoltà di disporre – nell'ambito della fascia di mare che si estende per due miglia marine dai perimetri esterni delle aree individuate dal D.P.R. n° 22/07/96 di istituzione dell'Ente parco arcipelago toscano – limiti di distanza differenti, in relazione alla tipologia dei traffici o alle caratteristiche morfologiche del territorio, allo scopo di garantire la sicurezza anche ambientale della navigazione e per l'accesso e l'uscita dai porti;

TENUTO CONTO altresì, che lo stesso art. 1 del citato Decreto 2 marzo 2012 fa salvi i provvedimenti riguardanti le rotte raccomandate ovvero obbligatorie;

RITENUTO ai fini della più efficace applicazione del D.M. 2 marzo 2012, di individuare i limiti di navigazione introdotti dalla norma in funzione di linee di base/spezzate di riferimento ottenute allineando i punti costieri più esterni ricavandone un poligono che circoscrive il territorio costiero;

VISTO il Dispaccio del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto n. 0028629 in data 27/03/2012, avente ad oggetto "Direttive sulle modalità di applicazione del decreto Interministeriale in data 2 marzo 2012 – Misure generali per limitare o vietare il transito delle navi mercantili finalizzate alla protezione di aree sensibili nel mare territoriale";

VISTO il Dispaccio del Comando Generale delle Capitanerie di Porto n° 0039801 in data 30/04/12 con il quale, sulla scorta delle disposizioni impartite dal Sig. Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono state emanate direttive applicative in ordine ai profili di sicurezza coincidenti con eventuali elevati livelli di traffico in limitati tratti di mare, nonché con esigenze dei trasbordi e dei trasporti da e per le navi da crociera;

VISTO il Dispaccio del Comando Generale delle Capitanerie di Porto n° 0089089 in data 05/10/12 con il quale sono stati estesi i favorevoli avvisi del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in ordine all'adozione, nell'area di giurisdizione della Direzione Marittima di Livorno, di limiti di distanza dalla costa differenti da quelli stabiliti dal D.M. 2 marzo 2012, al fine di assicurare la regolarità dei traffici marittimi e la loro sicurezza;

TENUTO CONTO dell'esito delle riunioni tenutesi presso la Direzione marittima di Livorno nei giorni 11/04/2012, 11/05/2012 e 27/06/2012 nell'ambito delle quali, con la partecipazione di tutti gli Enti/Autorità a vario titolo interessati all'applicazione del D.M. 2 marzo 2012, sono state individuate, in maniera condivisa e concertata, le più confacenti soluzioni rispetto alle più evidenti criticità operative scaturenti dall'introduzione dei divieti all'interno della fascia di mare ampia 2 miglia dai perimetri esterni dei parchi ed aree marine protette, come meglio di seguito descritto, anche in relazione alla necessità di garantire la continuità territoriale privilegiando le rotte già ordinariamente seguite dalle navi in servizio di linea anche se al di sotto della distanza di 0,7 miglia richiamata nelle direttive impartite con il dispaccio di cui al precedente punto:

- eccessiva riduzione del tratto di mare navigabile nel canale di Piombino a fronte di un intenso traffico marittimo correlato tanto al servizio di linea Piombino/Elba quanto alla navigazione squisitamente mercantile secondo le direttrici nord/sud, tenuto, peraltro, conto dell'ubicazione centrale, rispetto al canale di Piombino, delle isole di Cerboli e di Palmaiola;

- eccessiva riduzione del tratto di mare compreso tra l'Isola d'Elba e l'Isola di Pianosa normalmente interessato da traffico mercantile secondo le direttrici ovest/est;
- le zone di fonda attualmente individuate nel Circondario Marittimo di Portoferraio ricadono nella fascia di mare che si estende nei limiti di due miglia marine dai perimetri esterni delle aree individuate dal D.P.R. n° 22/07/96 di istituzione dell'Ente Parco Arcipelago Toscano.

RITENUTO che, in coerenza con le disposizioni menzionate, in ossequio alle relative direttive applicative pervenute dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto ed acquisita, al riguardo, l'intesa specifica con gli Enti/Autorità interessati, ricorrano tutti i presupposti per l'individuazione di limiti di distanza differenti rispetto a quelli generalmente stabiliti nel Decreto 2 marzo 2012, in modo tale da garantire – attraverso l'osservanza delle particolari cautele previste nella parte dispositiva del presente provvedimento – la migliore sicurezza ambientale e della navigazione;

VISTA l'Ordinanza n° 86/2012 in data 23/10/12 del Capo del Circondario Marittimo di Piombino;

VISTI gli artt. 2, 16, 17, 62 e 83 del Codice della Navigazione e gli artt. 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione;

ORDINA

Articolo 1

(ESERCIZIO DEL POTERE DI DEROGA DI CUI ALL'ARTICOLO, 1 COMMA1, DEL D.M. 2 MARZO 2012))

1. Fermo restando quanto disposto dal Decreto Ministeriale 2 marzo 2012 relativo alle "misure generali per limitare o vietare il transito delle navi mercantili finalizzate alla protezione di aree sensibili nel mare territoriale", tenuto conto della tipologia dei traffici che ordinariamente interessano i porti del Circondario e delle caratteristiche morfologiche del territorio, per le unità in servizio di linea dirette e provenienti dai porti del Circondario Marittimo di Portoferraio i limiti di distanza di cui al citato decreto sono stabiliti in 0,4 miglia dalla costa dell'Isola d'Elba nel rispetto, in ogni caso, di quanto previsto in materia di norme per prevenire gli abbordi in mare nonché osservando, per il resto, le prescrizioni di ingresso/uscita nei/dai porti di cui al successivo punto 2.
2. Le restanti unità navali adibite al trasporto di merci e passeggeri superiori alle 500 tonnellate di stazza lorda, fermo restando l'obbligo di navigare al di fuori dei limiti di cui al successivo articolo 2, possono entrare ed uscire dai porti del Circondario e dalle relative rade, in deroga ai divieti di cui all'articolo 1, comma 1, del D.M. 2 marzo 2012, a condizione che mantengano una rotta il più possibile perpendicolare all'imboccatura del porto o della rada, compatibilmente con le esigenze di manovra per l'accesso o l'uscita dal porto, anche in relazione alle condizioni meteo marine presenti in loco al momento e rispettando le disposizioni in materia di sicurezza della navigazione e le norme per prevenire gli abbordi in mare.
3. Onde evitare fenomeni di eccessiva concentrazione di traffico che possano pregiudicare la sicurezza della navigazione dei traffici marittimi e dell'ambiente marino i limiti di distanza di cui al D.M. 2 marzo 2012 sono stabiliti in 0,7 miglia dalla costa dell'Isola di Palmaiola limitatamente al versante nord-orientale prospiciente il canale di Piombino e 0,7 miglia dal perimetro esterno della fascia di mare dell'Isola di Pianosa oggetto di misure di salvaguardia di cui al D.M. 19/12/97, limitatamente al versante settentrionale prospiciente le coste dell'Isola d'Elba, avuto riguardo alla perimetrazione di cui ai successivi articoli 2 e 3.

4. Per quanto concerne la rada ed il porto di Portoferraio, ferme restando le disposizioni di cui ai precedenti punti, rimane inalterato quanto disposto con l'ordinanza n°147/05 di questa Capitaneria di Porto.

Articolo 2

(FASCIA DI MARE DI PROTEZIONE DEL PARCO DELL'ARCIPELAGO TOSCANO RELATIVA ALL'ISOLA D'ELBA E PALMAIOLA)

1. Nelle acque del Circondario Marittimo di Portoferraio relative alle zone di mare prospicienti l'Isola d'Elba e Palmaiola, è individuata una fascia di mare delimitata dalla linea ideale congiungente i punti aventi le seguenti coordinate geografiche (vedasi rappresentazione grafica in allegato 1):

- A) Lat. 42° 50,70' N - Long. 010° 06,50' E
- B) Lat. 42° 50,70' N - Long. 010° 11,00' E
- C) Lat. 42° 51,80' N - Long. 010° 15,00' E
- D) Lat. 42° 51,80' N - Long. 010° 21,00' E
- E) Lat. 42° 54,40' N - Long. 010° 23,00' E
- F) Lat. 42° 54,40' N - Long. 010° 25,60' E
- G) Lat. 42° 52,50' N - Long. 010° 29,60' E
- H) Lat. 42° 42,50' N - Long. 010° 29,60' E
- I) Lat. 42° 40,50' N - Long. 010° 26,40' E
- J) Lat. 42° 40,50' N - Long. 010° 23,00' E
- K) Lat. 42° 41,50' N - Long. 010° 21,00' E
- L) Lat. 42° 41,50' N - Long. 010° 09,50' E
- M) Lat. 42° 42,40' N - Long. 010° 06,40' E
- N) Lat. 42° 45,50' N - Long. 010° 03,40' E
- O) Lat. 42° 48,00' N - Long. 010° 03,40' E

(Le coordinate sono riferite al Datum WGS84)

2. Salvo quanto stabilito dall'articolo 1 all'interno della fascia di mare come sopra individuata, sono vietati la navigazione, l'ancoraggio e la sosta delle navi mercantili adibite al trasporto di merci e passeggeri superiori alle 500 tonnellate di stazza lorda, nel rispetto in ogni caso di quanto previsto in materia di norme per prevenire gli abbordi in mare.

Articolo 3

(FASCIA DI MARE DI PROTEZIONE DEL PARCO DELL'ARCIPELAGO TOSCANO RELATIVA ALL'ISOLA DI PIANOSA)

1. Nelle acque del Circondario Marittimo di Portoferraio relative alla zona di mare prospiciente l'Isola di Pianosa, è individuata una fascia di mare delimitata dalla linea ideale congiungente i punti aventi le seguenti coordinate geografiche (vedasi rappresentazione grafica in allegato 1):

- A) Lat. 42° 39,20' N - Long. 010° 03,80' E
- B) Lat. 42° 39,20' N - Long. 010° 05,60' E
- C) Lat. 42° 38,00' N - Long. 010° 07,30' E
- D) Lat. 42° 33,20' N - Long. 010° 10,40' E
- E) Lat. 42° 30,80' N - Long. 010° 06,40' E
- F) Lat. 42° 32,20' N - Long. 009° 58,60' E
- G) Lat. 42° 36,00' N - Long. 009° 58,60' E

(Le coordinate sono riferite al Datum WGS84)

2. Salvo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 1, all'interno della fascia di mare come sopra individuata, sono vietati la navigazione, l'ancoraggio e la sosta delle navi mercantili adibite al trasporto di merci e passeggeri superiori alle 500 tonnellate di stazza lorda, nel rispetto in ogni caso di quanto previsto in materia di norme per prevenire gli abbordi in mare.

Articolo 4

(FASCIA DI MARE DI PROTEZIONE DEL PARCO DELL'ARCIPELAGO TOSCANO RELATIVA ALL'ISOLA DI MONTECRISTO)

1. Nelle acque del Circondario Marittimo di Portoferraio relative alla zona di mare prospiciente l'Isola di Montecristo, è individuata una fascia di mare delimitata dalla linea ideale congiungente i punti aventi le seguenti coordinate geografiche (vedasi rappresentazione grafica in allegato 2):

A) Lat. 42° 25,70' N - Long. 010° 15,30' E

B) Lat. 42° 26,00' N - Long. 010° 19,60' E

C) Lat. 42° 24,00' N - Long. 010° 24,60' E

D) Lat. 42° 17,60' N - Long. 010° 26,10' E

E) Lat. 42° 13,80' N - Long. 010° 20,70' E

F) Lat. 42° 14,80' N - Long. 010° 13,90' E

G) Lat. 42° 20,80' N - Long. 010° 10,60' E

(Le coordinate sono riferite al Datum WGS84)

2. All'interno della fascia di mare come sopra individuata, sono vietati la navigazione, l'ancoraggio e la sosta delle navi mercantili adibite al trasporto di merci e passeggeri superiori alle 500 tonnellate di stazza lorda, nel rispetto in ogni caso di quanto previsto in materia di norme per prevenire gli abbordi in mare.

Articolo 5

(FASCIA DI MARE DI PROTEZIONE DEL PARCO DELL'ARCIPELAGO TOSCANO RELATIVA ALLO SCOGLIO D'AFRICA)

1. Nelle acque del Circondario Marittimo di Portoferraio relative alla zona di mare prospiciente lo Scoglio d'Africa, è individuata una fascia di mare circolare avente raggio di 2 miglia nautiche dallo stesso (vedasi rappresentazione grafica in allegato 1).
2. All'interno della fascia di mare come sopra individuata, sono vietati la navigazione, l'ancoraggio e la sosta delle navi mercantili adibite al trasporto di merci e passeggeri superiori alle 500 tonnellate di stazza lorda, nel rispetto in ogni caso di quanto previsto in materia di norme per prevenire gli abbordi in mare.

Articolo 6

(DISPOSIZIONI PARTICOLARI)

Nelle acque indicate negli articoli di cui sopra, è consentito l'ancoraggio delle navi che devono fermarsi per causa di forza maggiore o stato di comprovata necessità ovvero per eseguire un ordine delle autorità, alle seguenti condizioni:

- il comandante dell'unità abbia chiamato la Sala Operativa della Capitaneria di porto di Portoferraio sul canale 16 VHF per informare delle proprie intenzioni prima di entrare nelle aree sottoposte ai divieti di cui ai precedenti articoli;

- il comandante dell'unità abbia espletato gli obblighi relativi a quanto disposto dal Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n° 196 e successive modificazioni ed integrazioni;

Durante l'intero periodo di sosta della nave alla fonda, il comando di bordo dovrà:

- mantenere l'assetto di navigazione;
- mantenere l'ascolto radio continuo in VHF sul canale 16 così da poter essere immediatamente contattato per qualsiasi esigenza operativa;
- mantenere in efficienza il complesso dei servizi di bordo;
- rafforzare, in caso di condizioni meteo marine avverse, i servizi di guardia ed adottare ogni utile precauzione al fine di consentire la permanenza in sicurezza sia per la nave che per la tutela dell'ambiente marino.

A bordo delle navi alla fonda non sono consentiti, salvo espressa autorizzazione dell'Autorità Marittima, lavori di manutenzione ad eccezione, in caso di urgenza o comprovata necessità, di interventi tali comunque da non limitare la funzionalità dell'apparato motore e di governo, l'efficienza dei servizi e delle dotazioni di sicurezza della nave ovvero che non comportino pericoli o rischi di inquinamento.

Per le navi alla fonda è inoltre vietato effettuare qualunque tipo di operazione commerciale e di rifornimento (idrico, di carburante o di altra natura).

Articolo 7

(DISPOSIZIONI FINALI)

La presente ordinanza, che entrerà in vigore dalle ore 08:00 del giorno 12 novembre 2012 ed abroga ogni altra pregressa disposizione dell'Autorità Marittima con essa incompatibile, formerà oggetto di monitoraggio, in fase di prima applicazione, al fine di individuare eventuali ulteriori spazi di intervento in relazione all'evoluzione delle esigenze di tutela connesse ai traffici marittimi in correlazione con le disposizioni ministeriali.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare le disposizioni impartite con la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante inserimento nella pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.it/portoferraio nonché opportuna diffusione tramite gli organi di informazione.

L'inosservanza alla presente ordinanza sarà punita ai sensi delle pertinenti norme.

Portoferraio, lì 23 ottobre 2012

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Andrea SANTINI





